

Sent. n. 2468/2021  
pubblicata il 27/10/2021

N. R.G. 7331/2016




**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7331/2016 promossa da:



**ATTORI OPPONENTI**

contro

**ITALFONDIARIO S.P.A. QUALE PROCURATRICE DI BANCO DI NAPOLI** con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO MARIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ESPOSITO MARIO

**CONVENUTO OPPOSTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta con modalità scritta.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] introducevano il presente giudizio di merito ex art. 616 cpc in seguito al rigetto della istanza di sospensione della proc. es. immobiliare RGE n. 479/2014.

A sostegno dell'opposizione, esponevano gli odierni istanti di aver stipulato, con atto pubblico del 14-01-2011 Notaio Arcangelo Rinaldi da Martina Franca (TA), registrato in Taranto il 19-01-2011 al n.759, un contratto di mutuo con il Banco di Napoli S.p.A ai sensi degli artt. 38 e segg. del D. Lgs. 01-09-1993, n.385, per la somma di euro 139.756,32. Lamentavano in particolare che il tasso effettivo annuo globale applicato - pari al 4,034% - era difforme da quanto indicato nel testo negoziale riportante un TAEG/ISC pari a 2,96%; denunciavano ancora l'usurarietà del tasso di mora tenuto conto del T.E.M.O.

Tanto premesso chiedevano il risarcimento del danno ex art. 2043 cc stante la configurazione del reato di usura e la conversione del mutuo da oneroso in gratuito.

Ritualmente costituitasi, la ITALFONDIARIO S.P.A. QUALE PROCURATRICE DI BANCO DI NAPOLI contestava gli avversi assunti e instava per il rigetto dell'opposizione.

Rigettata la richiesta di consulenza tecnica, all'udienza del 24.06.2021 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Deve preliminarmente rilevarsi che la sospensione feriale dei termini processuali (dal 01 al 31 agosto) non è applicabile nei giudizi di opposizione all'esecuzione proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. (sentenza Cassazione Civile n. 13165 del 25/05/2017), quale è quello di cui si discute (art. 3 legge 7 ottobre 1969, n.742 il quale prevede che, in materia civile, l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 della legge sull'ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui rientrano le cause ex art. 615 e 617 cpc). Da ciò, pertanto, ne deriva la tardività della comparsa conclusionale depositata in data 22/09/2021 e la memoria di replica successiva depositata il 18/10/2021 dagli opposenti in quanto il termine ex art. 190 cpc è iniziato a decorrere, senza la sospensione dei 30 giorni, dalla comunicazione dell'ordinanza di riserva in decisione, avvenuta per tutte le parti il 28/06/2021.

Venendo al merito, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Partendo dalla doglianza relativa al superamento del tasso soglia per gli interessi moratori, deve in primo luogo rilevarsi che il contratto di mutuo del 14-01-2011, registrato in Taranto il 19-01-2011 al n.759, prevedeva un tasso di mora pari al 3,75% mentre il tasso soglia previsto gli interessi moratori è pari a 7,17% (2,68%+2,1x1,5).

Ed invero, a tal proposito in punto di diritto è bene ricordare che, sulla questione dell'applicazione della disciplina sull'usura anche agli interessi di mora, la recente pronuncia delle SS.UU. n. 19597 del 18/09/2020 ha ribadito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, si applica anche agli interessi moratori, nonostante la loro mancata ricomprensione nell'ambito del TEGM da parte dei decreti ministeriali di cui all'art. 2 comma 1 Legge 108/1996.

Tale pronuncia ha altresì stabilito che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del TEGM non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali che contengono comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, donde la possibilità di applicare la formula: "T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto" (SS.UU. n. 19597 del 18/09/2020).

In particolare, il tasso soglia usurario va determinato considerando anche lo spread di mora rilevato a fini statistici dalla B.I.; laddove, invece, tale rilevazione manchi il raffronto va effettuato con il tasso soglia determinato applicando la maggiorazione di legge al TEGM.

Alla stregua dei suddetti principi, nel caso di specie, si è proceduto ad un'autonoma e separata verifica in ordine all'eventuale superamento del TSU da parte degli interessi di mora, confrontati, come già detto, con il TSU determinato previa maggiorazione del TEGM di 2,1 punti percentuali rilevati dalla B.I. (per il 2011, il TSU per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1).

Pertanto, in applicazione di detta formula, il tasso soglia usura risulta essere pari al 7,17% ( $2,68\% + 2,1 \times 1,5$ ) e, quindi, di gran lunga superiore anche al tasso indicato nel documento di sintesi all. A (5,75%).

Da ciò, pertanto, ne deriva che gli interessi moratori, singolarmente considerati, non superano la soglia usuraria.

Parimenti, l'usura non può essere fatta derivare neanche da una valutazione complessiva dell'interesse moratorio con le altre voci di spesa collegate alla stipulazione del contratto. Il criterio del tasso effettivo di mora (c.d. T.E.M.O.) non ha alcun fondamento né normativo né contabile in quanto tale criterio muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Effettivo Globale (TEG), senza tenere conto che quest'ultimo parametro è riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorialità degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito ma dall'inadempimento del debitore. Pertanto, l'operazione contabile prospettata dagli attori non appare corretta in quanto ottenuta in applicazione di un criterio di calcolo non previsto dalla legge, dai decreti ministeriali o dalle Istruzioni della Banca d'Italia, trattandosi di un "tasso creativo".

Deve, poi, escludersi qualsiasi rilevanza ai fini usurari del costo per l'estinzione anticipata del mutuo.

Infatti, secondo il prevalente e qui condiviso orientamento della giurisprudenza di merito, "la commissione di estinzione anticipata non rileva ai fini della verifica della violazione della legge 108/1996 considerato che il tasso soglia si ricava muovendo da un dato (TEGM) alla cui determinazione non concorrono oneri di tal genere, meramente eventuali e non aventi la funzione di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge. Detta commissione non può dunque essere posta in raffronto con la soglia di usura, poiché verrebbero comparati dati disomogenei, in contrasto con l'esigenza di omogeneità, o simmetria, avvertita dalla legge 108/1996, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi" (Tribunale Cosenza sez. II, 17 settembre 2020, n. 1547; cfr. anche Tribunale Roma, sez. XVII, 27 settembre 2018, n. 18278, secondo cui "la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il

mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà"; nello stesso senso Tribunale Lecce, 29 giugno 2020, n. 1510).

Per quel che riguarda, invece, la tesi dell'avvenuta applicazione di interessi anatocistici, va in primo luogo osservato che il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi possano formare oggetto di capitalizzazione (Trib. Palermo Sez. Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015).

E' tuttavia possibile che la banca calcoli gli interessi moratori dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate del mutuo non soltanto sulla quota capitale ma anche sulla quota interessi.

In tal caso si genera, quindi, un fenomeno anatocistico, da ritenersi, tuttavia, consentito sulla base dell'art. 3, comma 1, della delibera Cicr del 9 febbraio 2000, secondo cui "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

Per tale ragione, considerato che detta clausola di maturazione degli interessi di mora sull'intera rata è stata regolarmente prevista in contratto, deve escludersi qualsiasi ipotesi di anatocismo vietato.

Per quel che riguarda, infine, la differenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, va evidenziato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, tale difformità non implica l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 Tub, salva l'ipotesi del credito al consumo in virtù della specifica previsione dell'art. 125 bis Tub (cfr. Tribunale Torino, 3 ottobre 2018, n. 4580). In particolare, in tema di contratti bancari, l'ISC non costituisce un "tasso di interesse" o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento con la conseguenza che deve essere esclusa la sostituzione del TAEG contrattuale con i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 Tub non venendo in questione, nel caso di specie, alcuna ipotesi di credito al consumo (la qualità di consumatore non è stata nemmeno allegata da parte attrice).

Conclusivamente, l'opposizione non può trovare accoglimento stante l'infondatezza di tutte le doglianze proposte. Il rigetto integrale dell'opposizione comporta l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno.

L'intervento delle Sezioni Unite del 2020 in epoca successiva alla introduzione del presente giudizio in materia di rilevazione dei tassi di mora e del loro calcolo ai fini dell'usura giustifica la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione;
- spese di lite interamente compensate.

Taranto, 25 ottobre 2021

Il Giudice  
dott.ssa Francesca Perrone